

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1064 DEL 23/06/2022

O G G E T T O

DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEL PROCEDIMENTO R.G. N. 7903/2021 PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI PADOVA TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA, IL DR. B.S. E ASI SRL UNIPERSONALE CLINICA 'MAROSTICA SALUS' IN TEMA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE SANITARIA.
PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO TRANSATTIVO ED ESECUZIONE.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1117/22

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“In data 22.07.2020 veniva notificato all'Azienda il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. promosso avanti al Tribunale di Padova dai sigg.ri Z.A. e Z.M. – entrambi in rappresentanza *iure hereditatis* del padre Z.A. – e dalla sig.ra P.M.C., tutti eredi del defunto Z.N., volto ad accertare i profili di responsabilità in capo all'ULSS 8, al dr. B.S. (medico chirurgo dipendente dell'ULSS 8) e alla struttura sanitaria privata ASI Srl Unipersonale Clinica 'Marostica Salus' di Marostica in ordine al decesso del predetto Z.N., asseritamente dovuto alla ritardata diagnosi di un melanoma.

Il ricorso in esame seguiva una richiesta di risarcimento stragiudiziale acquisita al prot. n. 23745 del 04.03.2020, connessa ad altre richieste risarcitorie formulate in epoca precedente (dal 2014 in poi) dagli eredi del sig. Z.N. in ordine ai medesimi fatti; la richiesta risarcitoria del 2020 veniva tempestivamente inoltrata alla società LIG Imob Investment Srl, subentrata a LIG Insurance S.A. di Bucarest (Romania), la Compagnia di Assicurazione con cui l'ex ULSS 6 (ora ULSS 8) aveva stipulato la polizza n. INC2000010013 per la copertura del rischio di Responsabilità Civile per il biennio 2014/2015. La denuncia di sinistro in questione non veniva riscontrata dalla citata società, che quindi non assumeva la gestione della nuova richiesta risarcitoria.

A tale proposito va segnalato che dal 2017 in poi la Compagnia LIG Insurance S.A. è stata coinvolta in diverse vertenze giudiziarie in Romania (procedura fallimentare attivata dall'Autorità di Vigilanza rumena e ricorso avverso la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa disposta dalla medesima Autorità), conclusesi con la definitiva revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività assicurativa a seguito di decisione della Corte di Cassazione rumena n. 3080 dell'01.07.2020; in tale contesto, LIG Insurance S.A., con varie note agli atti dell'UOC Affari Generali, ha rappresentato all'ULSS di trovarsi nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte in forza del contratto assicurativo ed ha abbandonato, di fatto, la gestione dei sinistri e delle vertenze ad essi connesse.

La procedura di istruzione preventiva introdotta con il ricorso sopra menzionato e nell'ambito della quale l'Azienda si costituiva con il patrocinio dell'avv. Marco Zanon del foro di Treviso (deliberazione n. 1303 del 09.09.2020) si concludeva, dopo la dichiarazione di contumacia di LIG Imob Investment Srl (già LIG Insurance S.A.) chiamata in causa dall'ULSS ai fini della manleva, con il deposito di una CTU a firma del dott. Lorenzo Marinelli (specialista medico legale) e della dr.ssa Franca Cantoresi (specialista dermatologa), che evidenziava profili di responsabilità in capo al sanitario dipendente dell'ULSS che ebbe in cura il paziente; nello specifico, veniva accertata una condotta omissiva, sia in termini diagnostici che terapeutici (mancata indagine istologica rispetto ad una neoformazione cutanea sospetta), determinante una perdita di chance di sopravvivenza pari al 40% in capo al paziente.

In esito alle lunghe trattative intercorse tra le parti dopo il deposito della CTU, nel corso delle quali gli eredi del sig. Z.N. radicavano avanti al Tribunale di Padova il giudizio di merito rubricato al R.G. n. 7903/2021 con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. contenente richieste risarcitorie di importo non inferiore ad Euro 380.488,00, il difensore dell'Azienda, con comunicazione acquisita il 20.12.2021, rappresentava la possibilità di addivenire ad una definizione transattiva della vertenza con il riconoscimento agli eredi del sig. Z.N. di un importo pari ad Euro 90.000,00 oltre spese legali e di contributo unificato, a fronte di una richiesta avversaria iniziale di Euro 330.000,00 Euro e di una probabile esposizione economica dell'ULSS tra un minimo di Euro 134.600,00 ed un massimo di Euro 269.200,00 in punto di danno non patrimoniale in un eventuale giudizio di merito

La proposta di definizione in questione veniva esaminata ed accolta dal Comitato Aziendale di

Valutazione Sinistri (CVS) nella seduta del 19.01.2022; con nota dell'01.02.2022, prot. n. 10588, la Direzione Aziendale autorizzava la definizione della vertenza nei termini espressi dal CVS.

Con comunicazione del 02.02.2022, prot. n. 10966, l'Azienda rappresentava a LIG Imob Investment Srl (già Insurance S.A.) l'avvenuto raggiungimento di un accordo transattivo con gli eredi del sig. Z.N., motivato anche dall'obbligo di salvataggio previsto dall'art. 1914 c.c., invitando la Compagnia ad onorare gli impegni contrattuali assunti a suo tempo con l'ex ULSS n. 6 e a provvedere in proprio al risarcimento del danno nel termine di 7 giorni. Nessun riscontro perveniva in merito da parte dell'Assicuratore e nessuna azione veniva posta in essere da quest'ultimo a tutela degli interessi dell'Ente e/o dei Danneggiati.

In data 09.06.2022 veniva acquisita al prot. n. 62249 la scrittura privata di transazione sottoscritta il 07.04.2022 dagli eredi del sig. Z.N, avente ad oggetto la composizione della vertenza R.G. 7903/2021 pendente avanti al Tribunale di Padova, mediante la corresponsione ai medesimi della somma onnicomprensiva di Euro 99.504,72, a tacitazione di ogni pretesa e con rinuncia reciproca al citato procedimento. La medesima transazione con la sottoscrizione del dr. B.S. veniva acquisita via mail dall'UOC Affari Generali in data 19.04.2022.

Con la sottoscrizione dell'accordo transattivo in questione è stato definito, altresì, il contenzioso relativo alle richieste risarcitorie avanzate dai sigg.ri Z.A. e Z.M., in proprio e quali eredi del sig. Z.N., mediante la costituzione di parte civile nel procedimento penale di cui alla sentenza n. 101/2019 del Tribunale penale di Vicenza, impugnata dall'ULSS avanti alla Corte d'Appello di Venezia in forza della deliberazione n. 607 del 17.04.2019; la definizione di questa diversa vertenza è avvenuta senza ulteriori oneri rispetto a quelli già assunti dall'Azienda con deliberazioni n. 1016 del 03.07.2019 e n. 1372 dell'11.09.2019, con le quali si è data esecuzione alle statuizioni civili contenute nella citata sentenza penale n. 101/2019.

In applicazione dei criteri esplicitati nella deliberazione n. 1448/2020 per la gestione dei sinistri denunciati su polizza LIG per i quali sia stata depositata una consulenza tecnica d'ufficio in sede di merito o di istruzione preventiva, si propone quindi di prendere atto della menzionata scrittura privata di transazione sottoscritta tra le parti, agli atti dell'UOC Affari Generali, e di darvi esecuzione nei termini ivi stabiliti.

Va, infine, precisato che, in continuità a quanto previsto dalla citata deliberazione n. 1448/2020 e della successiva deliberazione n. 1149/2021 ("*LIG Insurance S.A./Azienda ULSS 8 BERICA. Avvio di ulteriori azioni a tutela del credito aziendale*"), verrà apprestata ogni misura utile alla tutela del credito aziendale nei confronti dell'Assicuratore rumeno, con provvedimenti che saranno assunti nel prosieguo, anche in base ai risultati delle procedure di esecuzione già avviate in Romania ai danni di LIG Insurance S.A. (ora LIG Imob Investment Srl)."

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto del fatto che, allo stato, la società LIG Imob Investment Srl (già LIG Insurance S.A.) non può onorare gli impegni contrattuali assunti in qualità di Assicuratore;
2. di prendere atto della scrittura privata di transazione sottoscritta in data 07.04.2022 tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica, i sigg.ri Z.A., Z.M. (entrambi in rappresentanza *iure hereditatis* del padre Z.A.) e P.M.C. quali eredi del sig. Z.N., il dr. B.S. e la struttura sanitaria privata ASI Srl Unipersonale Clinica 'Marostica Salus' di Marostica, agli atti dell'UOC Affari Generali, a definizione della vertenza pendente avanti al Tribunale di Padova R.G. 7903/2021;
3. di dare esecuzione alla scrittura privata di transazione di cui al precedente punto, corrispondendo ai sigg.ri Z.A., Z.M. e P.M.C., eredi del sig. Z.N., la somma omnicomprensiva di Euro 99.504,72, secondo le modalità definite nel medesimo accordo;
4. di dare atto che la spesa che precede trova copertura al conto 1202000026 "Fondo rischi autoassicurazione LIG" anno 2022;
5. di rinviare ad altro provvedimento le iniziative volte a recuperare i crediti in rilievo dall'Assicuratore rumeno LIG Imob Investment Srl, (già LIG Insurance S.A.) in continuità con quanto stabilito con la deliberazione n. 1448 del 30.09.2020 e la deliberazione n. 1149 del 25.06.2021;
6. di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
